

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 11 giugno 2019, n. 111

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 1 MWe sito nel Comune di Foggia (FG), località Masseria Casone e relative opere di connessione costituite da: un impianto allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa alla linea MT CAIONE -- DP60-34803 alimentata dalla CP SAN SEVERO SUD da ubicarsi nel sito individuato dal produttore.

Società Best Energy Srl con sede legale in Sondrio.

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1 marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con Delibera n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con Delibera n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione Puglia con Regolamento n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la Regione Puglia con Legge n. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 581 del 02/04/2014 ha adottato la "Analisi di scenario della

produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti”;

- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l’art. 65 comma 5) che “il comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall’art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

La Società BEST ENERGY S.r.l. con sede legale in Sondrio – via Privata Moroni 5, con pec del 23.04.2018, presentava istanza telematica per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica pari a 1 MW da realizzarsi nel Comune di Foggia, località Masseria Casone e relative opere di connessione costituite da un impianto allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa alla linea MT CAIONE -- DP60-34803 alimentata dalla CP SAN SEVERO SUD da ubicarsi nel sito individuato dal produttore(preventivo Enel n. 143507671).

Tale soluzione prevede:

- Connessione in entra-esce dalla linea CAIONE -- DP60-34803 nella tratta tra i nodi 4-61651 e 4-77078, mediante costruzione di un tratto di circa 50x2m di linea in cavo sotterraneo AL185mmq;
- Costruzione di una cabina di consegna;
- Quadro in SF6 (con IMS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA.
- Fornitura in opera di tritubo unificato in polietilene ad alta densità (D=50mm) posato nello stesso scavo di linee in cavo sotterraneo.

Con nota prot. n. 2194 del 23.05.2018, la scrivente Sezione dopo aver effettuato la verifica formale sulla documentazione inviata e riscontrato delle anomalie formali, comunicava all’istante il preavviso di improcedibilità con richiesta di integrazioni a cui la Best Energy Srl dava riscontro con pec del 18.06.2018 comunicando altresì di presentare il Piano Economico Finanziario asseverato prima dell’indizione della Conferenza di Servizi e a valle della definizione della Procedura di verifica di Assoggettabilità a VIA.

La Società Best Energy Srl aveva attivato, in data 20.04.2018, presso la Provincia di Foggia- Settore Ambiente, la richiesta di Verifica di Assoggettabilità a VIA per il progetto in questione.

Successivamente, l’ente provinciale competente, con pec del 14.9.2018 (nota prot. n. 52111/2018), trasmetteva alla Società istante il parere di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 1486 del 13.9.2018 che esprimeva il parere di non assoggettabilità a VIA del progetto in questione.

La scrivente Sezione, con nota prot. n. 2764 del 21.06.2018, comunicava alla Società proponente e a tutti gli enti coinvolti l’Avvio di Procedimento per il progetto in questione.

Con successiva pec del 23.08.2018, la Best Energy Srl chiedeva l’indizione della Conferenza di Servizi

considerato che il Piano Economico Finanziario, presentato dalla Società medesima e presente sul portale istituzionale www.sistema.puglia.it, risultava asseverato da una società di revisione di cui all'art. 1, legge n. 1966/1939, come stabilito dalla L.R. n. 38 del 16.07.2018 che modifica la L.R. n. 25/2012.

Pertanto, con nota prot. n° 4515 del 4.09.2018 veniva convocata la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. per il giorno 2.10.2018 che si concludeva con quanto segue: *“il Presidente Si riserva di assumere le determinazioni in esito alle integrazioni fornite dalla Società e ai restanti pareri che perverranno.”*

Nel corso della riunione della Conferenza di Servizi del 2.10.2018 venivano acquisiti i seguenti pareri:

- 1) **Regione Puglia- Servizio Attività estrattive, prot. n. 12387 del 24.9.2018;**
- 2) **Marina Militare Comando Marittimo Sud, nota prot. n. 31759 del 13.9.2018;**
- 3) **Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio, nota prot. n. 7666 del 11.9.2018;**
- 4) **Consorzio Bonifica per la Capitanata, nota prot. n. 16161 del 7.9.2018;**
- 5) **Comando Vigili del Fuoco Foggia, nota prot. n. 12800 del 6.9.2018;**
- 6) **E-Distribuzione Spa, nota prot. n. 535336 del 5.9.2018;**
- 7) **Comando Militare Esercito Puglia, nota prot. n. 13285 del 3.9.2018;**
- 8) **Snam Rete Gas, nota prot. n. 120 del 4.7.2018;**
- 9) **Regione Puglia-Sezione coordinam. Servizi Territoriale-Foggia, nota prot. n. 38508 del 29.6.2018;**
- 10) **Aeronautica Militare III R.A. , nota prot. n. 37036 del 30.8.2018;**
- 11) **Enac, nota prot. n. 70728 del 28.6.2018;**
- 12) **Mise-Divisione III Ispettorato Puglia- Basilicata - Molise, nota prot. n. 127266 del 20.7.2018 (Mise-UNIMG Divisione IV, pec del 25.6.2018;**
- 13) **Arpa Dap Fg, nota prot. n. 61581 del 27.9.2018;**
- 14) **Modulo parere Società Best Energy Srl.**

La Sezione infrastrutture energetiche e digitali, con nota prot. n. 6469 del 5.12.2018, al fine di procedere alla chiusura del procedimento in questione, sollecitava alcuni enti che non avevano ancora espresso il proprio parere a volersi esprimere.

Pertanto, successivamente alla seduta della Conferenza di Servizi, pervenivano alla Sezione infrastrutture energetiche e digitali i seguenti ulteriori pareri:

- ✓ **Enac, nota prot. n. 14933 del 8.02.2019;**
- ✓ **Arpa –Dap FG, nota prot. n. 1597 del 9.1.2019, che richiama la precedente nota prot. n. 61581 del 27.09.2018 a cui la Società aveva fornito riscontro con nota depositata sul Portale Sistema Puglia in data 15.10.2018;**
- ✓ **Regione Puglia-Servizio Risorse Idriche, nota prot. n. 7990 del 2.7.2018;**
- ✓ **Regione Puglia –Sezione Demanio e Patrimonio-Servizio Riforma Fondiaria, nota prot. n. 854 del 14.1.2019;**
- ✓ **Comune di Foggia- Area Tecnica, nota prot. n. 130835 del 13.12.2018;**
- ✓ **Ministero Beni E Attività Culturali- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bat –Fg, nota prot. n. 197 del 10.1.2019;**
- ✓ **Regione Puglia- Servizio Territoriale Fg, nota prot. n. 86353 del 12.2.2018;**
- ✓ **Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale-Sede Puglia, nota prot. 12221 del 31.10.2018;**

- ✓ **Regione Puglia- Ufficio per le espropriazioni, nota prot. 14552 del 2.10.2018;**
- ✓ **Regione Puglia- Servizio Coordinamento Strutture Tecniche provinciali, nota prot. n. 5740 del 19.10.2018.**

Successivamente, la Sezione infrastrutture energetiche e digitali, con note prott. n. 417-418-419-420-421-422 del 31.01.2019 procedeva a comunicare alle ditte proprietarie interessate dai lavori dell'opera di cui trattasi, l'avviso di avvio del procedimento finalizzato l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.

A causa dell'irreperibilità di alcune ditte catastali, la Sezione infrastrutture energetiche e digitali, con nota prot. n. 415 del 31.01.2019, invitava:

- la Società alla pubblicazione su due quotidiani (uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale) dell'avviso di avvio del procedimento finalizzato l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, dandone notizia alla sezione regionale competente;
- il Comune di Foggia a pubblicare presso il proprio albo pretorio l'avviso in questione per la durata prevista dal DPR n. 327/2001 e s.m.i..

Il Comune di Foggia, con nota prot n. 30173 del 12.3.2019, attestava l'avvenuta pubblicazione dell'avviso in questione sul proprio albo pretorio dal giorno 4.02.2019 al giorno 6.03.2019.

La Società Best Energy Srl procedeva alla pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento finalizzato l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai fini della dichiarazione di pubblica utilità sui seguenti quotidiani:

- La Gazzetta del Mezzogiorno (edizione regionale);
- La Gazzetta del Mezzogiorno (edizione nazionale).

Con pec del 1.03.2019, il destinatario della nota prot. n. 417 del 31.01.2019 nonché proprietario di terreno situato al Fg 22 p.IIIa 58 del Comune di Foggia, presentava alla scrivente Sezione le seguenti osservazioni:

- la possibilità di modificare il prospetto della fabbrica per rendere meno invasiva l'opera;
- il riconoscimento di ulteriore indennizzo.

La Società Best Energy Srl , con pec del 10.04.2019, provvedeva a fornire riscontro alla nota di cui sopra accogliendo la richiesta di maggiore indennizzo e comunicando di non poter effettuare alcuna modifica al prospetto dell'aerogeneratore in quanto già oggetto di valutazione nel procedimento autorizzativo.

Pertanto, alla luce dei pareri favorevoli acquisiti, la Sezione infrastrutture energetiche e digitali, con nota prot. n. 1948 del 29.04.2019, comunicava alla Società e agli enti coinvolti, la chiusura positiva della Conferenza di Servizi del procedimento atto all'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica pari a 1 MW sito nel Comune di Foggia in località "Masseria Casone" e relative opere elettriche di connessione.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa con indicazione delle coordinate dell'aerogeneratore previsto:

UTM WGS 84	
X	Y
541 520,93	4 598 503,14
Dati Catastali –Comune Foggia : Foglio 22 Particella 58	

Preso atto dei pareri definitivi espressi ed acquisiti durante i lavori della Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- 1) **Regione Puglia- Servizio Attività estrattive, prot. n. 12387 del 24.9.2018** comunicava quanto segue: *“esaminato il progetto registrato sul portale Sistema Puglia, verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, si esprime Nulla Osta, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell’impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio”*
- 2) **Marina Militare Comando Marittimo Sud, nota prot. n. 31759 del 13.9.2018**, comunicava che *“... per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto eolico e delle relative opere di connessione indicati in argomento, come da documentazione progettuale, inviata dalla Società proponente con la nota PEC del 29.8.2018 della Best Energy Srl. E’ appena il caso di rammentare la normativa afferente la segnalazione ottico-luminosa delle realizzande strutture, al fine della tutela del volo a bassa quota (anche durante l’arco notturno), in relazione alle prescrizioni che saranno all’uopo dettate dai competenti Uffici, sia militari che civili”*;
- 3) **Consorzio Bonifica per la Capitanata, nota prot. n. 16161 del 7.9.2018**, comunicava che dall’esame della documentazione tecnica caricata sul portale non sono emerse interferenze degli interventi in progetto con le opere e gli impianti gestiti da questo Consorzio;
- 4) **Comando Vigili del Fuoco Foggia, nota prot. n. 12800 del 6.9.2018**, comunicava che comunicava che *“... gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati controlli di Prevenzione Incendi, ex D.lg.vo n. 139/06, non essendo compresi nell’allegato al DPR 151/2011 che riporta l’elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. In relazione a quanto sopra, non emergendo dalla citata convocazione elementi che configurino la competenza istituzionale del C.N.V.V.F. nel procedimento di che trattasi, questo Comando si asterrà dalla partecipazione alla riunione convocata. Corre l’obbligo tuttavia evidenziare che, in caso di presenza, nell’ambito dell’impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DPR 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuare al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc) dell’allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all’attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell’inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3) poi, in fase conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione delta S.C.I.A., il tutto nel rispetto del D.M. 15.07.2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra. Per il collegamento aereo da 150 KV si dovrà seguire la procedura di approvazione del progetto da parte di questo Comando di cui alla Lettera Circolare M.I. n. 7075 del 27/4/2010. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l’obbligo a carico del titolare dell’osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l’adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento”*;
- 5) **E-Distribuzione Spa, nota prot. n. 535336 del 5.9.2018**, comunicava il proprio Nulla Osta relativamente all’impianto di rete per la connessione, come da progetto approvato;
- 6) **Comando Militare Esercito Puglia, nota prot. n. 13285 del 3.9.2018** esprimeva, limitatamente agli aspetti di propria competenza, **PARERE FAVOREVOLE** per l’esecuzione dell’opera. *“... Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D. Lgs 81/2008 e alla L. 1 ottobre 2012 , n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia*

stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx;

- 7) **Snam Rete Gas, nota prot. n. 120 del 4.7.2018**, comunicava che "... dall'esame degli elaborati di progetto allegati al portale della Regione Puglia comparati con le planimetrie in nostro possesso, la costruenda opera NON interferisce con gli impianti di nostra proprietà.
A disposizione per eventuali ulteriori informazioni, resta inteso che, qualora siano apportate modifiche o varianti al progetto, la scrivente Società dovrà essere nuovamente interessata al fine di poter valutare l'eventuale interferenza delle nuove opere con gli esistenti gasdotti";
- 8) **Regione Puglia-Sezione coordinam. Servizi Territoriale-Foggia, nota prot. n. 38508 del 29.6.2018**, comunicava che "il progetto di che trattasi interessa un sito posto al FG 22 dell'agro del Comune di Foggia, non assoggettato alla tutela del RDL 3267/1923, pertanto la pratica sarà archiviata senza ulteriori determinazioni in merito. Restano comunque ferme – su tutto il territorio regionale - le competenze del Servizio territoriale per ciò che attiene il Regolamento Regionale n. 19/2017 in materia di tagli sia boschivi che di piante singole, ove se ne presentasse la necessità";
- 9) **Aeronautica Militare III R.A., nota prot. n. 37036 del 30.8.2018** comunicava che "... al fine di acquisire il parere di compatibilità con le procedure strumentali di volo, che per l'aeroporto civile "Gino Lisa" di Foggia ricadono in capo all'A.M., si richiede a codesto C.I.G.A. di voler valutare possibili interferenze. A tal fine si allega alla presente copia dell'elaborato grafico relativo alle caratteristiche e ubicazione dell'aerogeneratore in progetto, approntata dal progettista della società proponente e pervenuto con la pec 6.8.2018 di Best Energy Srl";
- 10) **Mise-Divisione III Ispettorato Puglia- Basilicata -Molise, nota prot. n. 127266 del 20.7.2018 (Mise- UNIMG Divisione IV, pec del 25.6.2018** invitava la Società, al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nulla osta alla costruzione dell'elettrodotto in questione, a produrre quanto richiesto nel modello allegato alla medesima nota comprensivo di istruzioni.
La Società provvedeva a riscontrare quanto sopra richiesto con pec del 29.10.2018; trasmettendo l'attestazione di conformità redatta ai sensi dell'art. 95, comma 2 bis del D.Lgs 59/2003- C.C. Elettroniche. e la dichiarazione del Procuratore responsabile che ha redatto l'attestazione in questione.
- 11) **Enac, nota prot. n. 14933 del 8.02.2019**, comunicava quanto segue :
- "- l'ENAV, con foglio 180657\OPS/ADC/AD/OSAC, ha comunicato che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697 e che non vi sono implicazioni con sistemi/apparati di competenza ENAV mentre le procedure strumentali di volo sono di competenza dell'Aeronautica Militare;
- in relazione ai dati tecnici, (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento Enac per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento Enac, è soggetto a segnalazione secondo quanto di seguito riportato:
- segnaletica diurna: pale verniciate con n.3 bande rosse, bianche e rosse di 6 m l'una di larghezza, in modo da impegnare gli ultimi 18 m delle pale stesse;
- segnaletica notturna: trattandosi di ostacoli di altezza superiore a m 150 dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa U.E. 139/2014 Issue 4, specificatamente dall'annesso alle ED Decision 2017/021/B – CS ADR-DSN.Q.851 Marking and lighting of wind turbines. Per le caratteristiche delle luci si dovrà fare riferimento alle tabelle Q1 e Q3 allegate al capitolo Q.
- Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con

frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade.

Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà inviare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei dati definitivi del progetto contenente:

- 1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 dell'aerogeneratore;*
- 2. altezza massima dell'aerogeneratore (torre + raggio pala);*
- 3. quota s.l.m al top dell'aerogeneratore (altezza massima + quota terreno), segnaletica ICAO diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna;*
- 4. che, durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, sia apposta una segnaletica provvisoria;*
- 5. che, al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di Enac, comunichi ad Enav, il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.*

Si rilascia il parere, per gli aspetti aeronautici di competenza, relativo all'impianto eolico in oggetto corredato delle sopra elencate prescrizioni.”;

12) **Arpa - Dap Fg, nota prot. n. 61581 del 27.9.2018.**

Arpa –Dap FG, nota prot. n. 1597 del 9.1.2019, comunicava quanto segue: *“Con nota n. 61581 del 27-9-2018, questo dipartimento trasmetteva la valutazione di prima istanza con richiesta di chiarimenti e/o documentazione integrativa.*

Con nota acquisita al protocollo ARPA n. 81765 del 10-11-2018, la società trasmetteva documentazione integrativa non esaustiva relativamente a quanto già rilevato nella precedente valutazione. In particolare non si riscontra quanto richiesto rispetto ai punti 2 e 3, mentre per il punto 4 si ritiene che la prescritta documentazione in relazione all'utilizzo delle “terre e rocce da scavo” non sia pienamente conforme con l'art.24, comma 3, del DPR 120/2017. Tuttavia la verifica d'ufficio, la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione risulta in capo alla Autorità competente ai sensi dell'art. 9, comma 3 dello stesso DPR.

Atteso che restano inevase le criticità riscontrate, si conferma l'esito della valutazione già espressa in precedenza.”

La Società aveva fornito riscontro con nota depositata sul Portale Sistema Puglia in data 15.10.2018;

13) **Regione Puglia-Servizio Risorse Idriche, nota prot. n. 7990 del 2.7.2018**, comunicava quanto segue: *“Il progetto si riferisce alla installazione di un aerogeneratore della potenza di 1,00 MW da montare nel foglio catastale n.22 del Comune di Foggia.*

Tali opere, di fatto, non ricadono, in nessuna delle zone che il Piano regionale di Tutela delle Acque (adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 883 del 19/06/2007 ed approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio regionale n. 230 del 20/10/2009) sottopone a specifica tutela, come si può rilevare dall'allegato 2 della DGR n. 883/2007, in cui le zone di vincolo (Zone di protezione Speciale Idrogeologica, Aree limitrofe al Canale principale, Aree sottoposte a contaminazione salina, Aree sottoposte a tutela Quali Quantitativa, Aree sottoposte a tutela Quantitativa) sono individuate a livello di foglio di mappa catastale, comune per comune. Pertanto, si ribadisce che l'intervento non necessita di parere di compatibilità al PTA”;

14) **Regione Puglia – Sezione Demanio e Patrimonio-Servizio Riforma Fondiaria, nota prot. n. 854 del 14.1.2019**, comunicava quanto segue:

“... si fa presente che, la Società in indirizzo, ha comunicato “la non interferenza del progetto de quo con il regio tratturo Aquila - Foggia (solo transito temporaneo per l'accesso all'area di progetto) e che quindi non interessa in alcun modo aree tratturali.

Pertanto, questo Servizio, autorizza il transito temporaneo della macchina motrice per il trasporto dell'aerogeneratore e, comunica altresì, che non deve rilasciare alcun parere e/o Nulla Osta relativo

all'attraversamento di che trattasi, in quanto la linea elettrica da realizzare non coinvolge particelle catastali demaniali di proprietà regionale.

Qualora codesta Società intenda modificare il percorso del cavidotto e quindi percorrere terreni demaniali, deve presentare nuova progettazione indicante i lavori da effettuarsi e la relativa occupazione"

- 15) **Comune di Foggia- Area Tecnica, nota prot. n. 130835 del 13.12.2018**, comunicava che allo stato delle cose non si riscontrano criticità;
- 16) **Ministero Beni E Attività Culturali- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bat –Fg, nota prot. n. 197 del 10.1.2019** esprimeva parere favorevole alla compatibilità paesaggistica dell'aerogeneratore proposto.
"In ordine alla valutazioni di natura archeologica, non ravvisava motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto con le seguenti prescrizioni:
- *Tutti i lavori di scavo siano eseguiti con l'assistenza archeologica continuativa;*
 - *Nell'ambito della attività di assistenza e scavo archeologico, l'elaborazione della documentazione deve essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. La Scrivente si riserva di valutare i curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati;*
 - *La Direzioni Lavori è tenuta a comunicare preventivamente e per iscritto alla scrivente la data di inizio lavori allo scopo di consentire a questa Soprintendenza di fornire le indicazioni necessarie per una corretta esecuzione dell'intervento nonché il nominativo del soggetto incaricato dell'assistenza archeologica";*
- 17) **Regione Puglia - Servizio Territoriale Fg, nota prot. n. 86353 del 12.2.2018**, comunicava quanto segue:
"... il sito di che trattasi, così come in oggetto emarginato, non è assoggettato al Vincolo Idrogeologico, pertanto, con la presente, l'istruttoria di competenza è conclusa e la pratica sarà archiviata. Restano comunque ferme - su tutto il territorio regionale - le competenze del Servizio Territoriale per ciò che attiene il Regolamento Regionale n. 19/2017 in materia di tagli sia boschivi che di piante singole, ove se ne presentasse la necessità.";
- 18) **Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia, nota prot. 12221 del 31.10.2018**, comunicava quanto segue: *"... allo stato attuale degli atti, per quanto di competenza, questa Autorità di Bacino esprime parere favorevole di compatibilità del Progetto di cui alla procedura in oggetto con il Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente. Ad ogni modo, fermo restando il parere di compatibilità al PAI innanzi espresso; ai fini di una corretta realizzazione ed esercizio di tutte le opere previste nello stesso progetto, in rapporto al verificarsi di possibili allagamenti temporanei nell'area di intervento causati da acque di precipitazione meteorica non adeguatamente regimate a causa della scarsa permeabilità dei terreni presenti (eventi questi che non rientrano nella disciplina del PAI), si raccomanda al soggetto gestore dell'impianto l'attuazione delle seguenti prescrizioni di carattere costruttivo e gestionale:*
1. *le attività e gli interventi siano comunque tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica delle aree interessate dai lavori; inoltre, si adottino idonei accorgimenti atti a proteggere gli impianti tecnologici di progetto sia in fase di cantiere che di esercizio, dai potenziali fenomeni dannosi causati da possibili allagamenti temporanei delle stesse aree;*
 2. *si garantisca la sicurezza evitando sia l'accumulo di materiale sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso e/o infiltrazione al suolo delle acque;*
 3. *gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;*
 4. *il materiale di risulta; qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia";*

- 19) **Regione Puglia - Ufficio per le espropriazioni, nota prot. 14552 del 2.10.2018** comunicava quanto segue: *"... si riserva di esprimere parere in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera con le prescrizioni innanzi riportate.*
Resta inteso che lo scrivente Ufficio non provvederà all'emanazione dei provvedimenti successivi in assenza dell'adempimento e dell'attestazione medesimi.
- Resta inteso, altresì, che la corrispondenza del piano particellare alle effettive esigenze costruttive, come delimitate nel paragrafo precedente, è affidata alla esclusiva responsabilità della Ditta proponente, restando escluse ogni possibilità di integrazione e/o modifica che non risulti corrispondente ad effettive esigenze di variante formalmente autorizzate.*
- Restano, altresì, in capo alle ditte proponente gli oneri risarcitori di qualunque genere dovessero essere richiesti legittimamente, in esito ad occupazioni illegittime e/o improprie. "*
- 20) **Regione Puglia - Servizio Coordinamento Strutture Tecniche provinciali, nota prot. n. 5740 del 19.10.2018**, comunicava che *"... dall'esame degli elaborati tecnici allegati alla proposta, si è riscontrato che per la messa in opera dell'impianto e del cavidotto non sono previste interferenze con corsi d'acqua naturali, e/o artificiali. Anche lo stesso impianto eolico non interferisce con linee di drenaggio e/o corsi d'acqua, per cui non vi sono attività da svolgere. Per tale ultima considerazione, questo Servizio esprime parere favorevole all'approvazione del progetto".*

Rilevato altresì che:

- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 1948 del 29.04.2019, comunicava alla Società e agli enti coinvolti, la chiusura positiva della Conferenza di Servizi del procedimento atto all'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica pari a 1 MW sito nel Comune di Foggia in località "Masseria Casone" e relative opere elettriche di connessione ed invitava la medesima Società a trasmettere copia del progetto definitivo conforme a tutte le risultanze della Conferenza di Servizi nonché le dichiarazioni/asseverazioni da parte del legale rappresentante e dei progettisti in ordine al progetto approvato;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 159/2224 del 21.05.2019 provvedeva al deposito presso la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della documentazione tecnico-amministrativa richiesta nella nota di chiusura positiva prot. n. 1948 del 29.04.2019;
- in data 21.05.2019 veniva sottoscritto dalla Best Energy Srl l'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune di Foggia ai sensi della D.G.R. n. 3029/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Gestione Integrata Acquisti della Regione Puglia, in data 28.05.2019 provvedeva alla registrazione dell'Atto unilaterale d'obbligo al repertorio n. 22023.

Considerato che:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere di connessione alla rete e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto sono soggetti al rilascio dell'Autorizzazione Unica regionale nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico - artistico;
- ai sensi dell'art. 14-ter commi 3 e 7 nonché dell'art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica relativa a:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **1 MW** sito nel Comune di **Foggia** in località “Masseria Casone”:

UTM WGS 84	
X	Y
541 520,93	4 598 503,14
Dati Catastali –Comune Foggia : Foglio 22 Particella 58	

- relative opere elettriche di connessione costituite da un impianto allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa alla linea MT CAIONE -- DP60-34803 alimentata dalla CP SAN SEVERO SUD da ubicarsi nel sito individuato dal produttore.

La Società Best Energy S.r.l, con sede legale in Sondrio, via Privata Moroni 5 -P.IVA n. 01009580141, con nota acquisita al prot. n. 159/2224 del 21.05.2019 trasmetteva:

- n. 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi;
- asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 con la quale il progettista attesta la conformità del progetto definitivo a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni formulate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dagli Enti/Amministrazioni;
- asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 per mezzo della quale il progettista attesta che l’impianto è ubicato in aree distanti più di 1 Km dall’area edificabile dei centri abitati, così come prevista dalla vigente strumentazione urbanistica comunale;
- documentazione antimafia ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotte dai soggetti indicati dall’art. n. 85 del medesimo decreto;
- attestazione del versamento previsto al par. 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per il monitoraggio.

La Società Best Energy S.r.l. è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell’impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione e darne comunicazione tramite pec alla Sezione Infrastrutture energetiche e digitali.

Ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii. recante “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società Best Energy S.r.l. deve presentare all’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera, il Piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
 Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
 Vista la Direttiva 2001/77/CE;
 Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
 Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
 Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.
 Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;
 Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
 Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge Regionale n.7/97;
 Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
 Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;
 Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
 Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 21.5.2019 dalla Società Best Energy S.r.l.;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Di rilasciare l'Autorizzazione Unica alla Società Best Energy S.r.l, con sede legale in Sondrio, via Privata Moroni 5 - P.IVA n. 01009580141, di cui all'art. 12 c.3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007 e della D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010, relativamente a:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **1 MW** sito nel Comune di Foggia in località "Masseria Casone":

UTM WGS 84	
X	Y
541 520,93	4 598 503,14
Dati Catastali –Comune Foggia : Foglio 22 Particella 58	

- relative opere elettriche di connessione costituite da un impianto allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa alla linea MT CAIONE -- DP60-34803 alimentata dalla CP SAN SEVERO SUD da ubicarsi nel sito individuato dal produttore.

ART. 3)

La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n.241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 ed ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di

competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società Best Energy S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in conferenza di servizi e/o riportate nella presente determinazione, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti, nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, più eventuale proroga su richiesta motivata da parte della Società per le opere a proprio carico;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. n.10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza."*

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Infrastrutture energetiche e digitali:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con D.G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) **determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione**, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Dipartimento politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione – Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. del 5.10.2010, n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8-bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune il progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale della Sezione Lavori Pubblici regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno da parte degli appaltatori e subappaltatori a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture energetiche e digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante ed al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 17 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

**Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta**